

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 26 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Mastella, Matteoli, Miccichè, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge

In data 23 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA: « Modifica all'articolo 13 della Costituzione, in materia di tutela del diritto alla riservatezza » (5182);

LUMIA: « Disposizioni per il recupero dell'immobile del vecchio "Albergo delle terme" di Termini Imerese » (5183);

ZANELLA: « Introduzione della denominazione "gelato tradizionale italiano" » (5184);

ASCIERTO: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (5185).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato

In data 23 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3018. — Senatori TAROLLI ed altri: « Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale » (*approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (5181).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

S. 2927. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 » (approvato dal Senato) (5172) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia

delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria;

con lettera in data 20 luglio 2004, sentenza n. 245 dell'8-20 luglio 2004 (doc. VII, n. 497), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 21 luglio 2004, sentenza n. 253 dell'8-21 luglio 2004 (doc. VII, n. 500), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 246 dell'8-20 luglio 2004 (doc. VII, n. 498) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per

i quali è in corso davanti al Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma il procedimento penale a carico del deputato Filippo Mancuso concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2000 (doc. IV-*quater*, n. 99);

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 247 dell'8-20 luglio 2004 (doc. VII, n. 499) con la quale:

dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 254 dell'8-21 luglio 2004 (doc. VII, n. 501) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 255 dell'8-21 luglio 2004 (doc. VII, n. 502) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Conver-

sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione toscana;

alla VII Commissione permanente (Cultura).

Sentenza n. 256 dell'8-21 luglio 2004 (doc. VII, n. 503) con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere;

alla VII Commissione permanente (Cultura).

Sentenza n. 257 dell'8-21 luglio 2004 (doc. VII, n. 504) con la quale:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Pescara e dal tribunale di Milano;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Sentenza n. 258 dell'8-22 luglio 2004 (doc. VII, n. 505) con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. n. 20 del 2002);

dichiara che spetta alla regione Veneto concludere l'accordo di cooperazione transfrontaliera, nell'ambito del programma comunitario denominato « Interreg III A, Italia-Austria », con i Länder della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo;

dichiara che non spetta allo Stato emanare la nota del ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto « accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III », e conseguentemente la annulla;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 259 dell'8-22 luglio 2004 (doc. VII, n. 506) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 260 dell'8-22 luglio 2004 (doc. VII, n. 507) con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e dell'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

alla V Commissione permanente (Bilancio).

Sentenza n. 261 dell'8-22 luglio 2004 (doc. VII, n. 508) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Sentenza n. 267 dell'8-23 luglio 2004 (doc. VII, n. 509) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 16 luglio 2004, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2004 (doc. XLVIII, n. 10).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 21 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea PECORARO SCANIO ed altri n. 6/00077, modificata e accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2003, concernente il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la relazione sull'attività svolta nel 2003, dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. IX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse alla V Com-

missione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

n. 72045 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

n. 68290 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la comunicazione relativa al decreto ministeriale, concernente la ripartizione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, contratti dai soppressi dipartimenti dell'amministrazione finanziaria, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le comunicazioni relative ad un decreto in data 10 giugno 2004 del ministro dell'interno, concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa ad un decreto del ministro della difesa del 14 luglio 2004 concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi da dicembre 2003 a giugno 2004 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con lettera in data 21 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la relazione sullo stato di servizi idrici in Italia, per l'anno 2003 (doc. CXII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di:

Antonio Nicola Cantalamessa, Roberto Colombo, Paolo Crescimbeni, Antonio Mastrapasqua, Nedo Lorenzo Poli, Fabrizio Santin, Maurizio Nevola, Gian Piero Scanu a componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale; (INPS);

Luigi Agostini, Beniamino Brocca, Giuseppe Covre, Bartolo Gallitto, Nicolò Barone, Paolo Celeste a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; (INAIL);

Gaetano Colucci, Sergio Corbello, Gennaro Famiglietti, Luca Rodolfo Paolini, Ruggiero Ferrara, Simone Gargano a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica; (INPDAP);

Fabrizio Bianchi Schierbolz, Cecilia Donaggio, Domenico Lo Jucco, Angelo Cima a componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto di previdenza per il settore marittimo; (IPSEMA);

Fiorenzo Dalla Rosa, Giuseppe Del Carlo, Giovanni Massaro, Armando Gal-

lina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Tale comunicazione è trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2978 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI DI DELEGA LEGISLATIVA E DI PROROGA DI TERMINI (APPROVATO DAL SENATO) (5150)

(A.C. 5150 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che,

le materie oggetto del decreto-legge e quelle inserite nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione sono tra loro estremamente diverse e disomogenee (contratti di lavoro a tempo determinato dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL; misure relative alla Croce Rossa e alla Società Dante Alighieri; normative tecniche in materia di costruzioni e tanto altro) e non tutte « necessarie ed urgenti » come richiesto dall'articolo 77 della Costituzione (ad esempio l'articolo 2 del decreto che prevede un regime agevolato per la società Dante Alighieri; la nomina dei presidenti delle Autorità portuali, di cui all'articolo 6, è questione assai rilevante che coinvolge altri livelli istituzionali e non deve essere disciplinata tramite un decreto-legge);

il disegno di legge di conversione prevede inoltre, all'articolo 2, le proroghe di deleghe già scadute e il conferimento di nuove deleghe;

la Corte costituzionale ha più volte censurato l'evidente mancanza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza (vedi, ad esempio, le sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004) mentre nel messaggio di rinvio relativo alla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, sul settore zootecnico, intervenuto il 29 marzo 2002, il Presidente della Repubblica, soffermandosi sulla questione del rispetto delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione e di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ha fatto presente che esso si impone per il decreto-legge come per la legge di conversione; relativamente alla legge n. 400 del 1988, ha osservato che « pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata » e ha invitato, per un verso, il Governo sia a seguire « criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge » e successivamente a vigilare, nella fase dell'esame parlamentare, « allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali » posti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; per altro verso, le Camere, e segnatamente le Commissioni competenti, in sede primaria e in sede consultiva, a esercitare « identica e rigorosa vigilanza ». Nello

stesso messaggio il Presidente della Repubblica ha rilevato inoltre che l'inserimento di una disposizione nella legge di conversione volta a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa costituisce « una evidente illogicità giuridica »;

in materia di funzioni amministrative, è principio costituzionale previsto dall'articolo 118 che esse rimangano sempre al livello più basso e risalgano allo Stato solo quando vi siano evidenti ragioni che consigliano ed impongono l'unitarietà nell'esercizio della funzione;

la giurisprudenza della Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza

n. 303 del 2003 e da altre varie sentenze successive, ha evidenziato che nell'attuale impianto del Titolo V della Costituzione l'intesa sia un elemento fisiologico e normale, nel senso che l'intesa tra Stato e regioni debba essere trovata necessariamente, quindi la norma di cui all'articolo 6 si pone in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 5150.

n. 1. *(Nuova formulazione)* Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Rosato, Damiani, Maran.

DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4233-B)

(A.C. 4233-B – Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

il progetto di legge 4233-B, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la materia di settore, all'articolo 16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

l'articolo 51 della Costituzione prevede che « tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti previsti dalla legge »;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »;

l'articolo 4 della Costituzione prevede che « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto »;

l'articolo 52 della Costituzione prevede che « la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino »;

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 228 del 2004, ha ribadito che: « a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante « Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva

dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 »), configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (articolo 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione). La volontarietà riguarda, infatti, solo la scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte nel decreto legislativo n. 77 del 2002, che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa. D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l'area degli « obblighi normativamente imposti », chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il « servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari » (articolo 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che l'alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria »;

L'articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame opera un'esclusione ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo militare della Croce Rossa, di tutti coloro che non siano volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

tale provvedimento escluderebbe di fatto la possibilità di accesso ai posti in concorso per coloro i quali decidano di difendere la Patria svolgendo il Servizio civile nazionale e precluderebbe l'accesso ai Corpi non armati;

una forte discriminazione si avrebbe anche nei confronti delle donne che hanno un accesso nelle forze armate limitato in percentuale e una richiesta di requisiti fisici più penalizzanti rispetto a quelli previsti per l'accesso in Forze di polizia;

l'articolo 17, comma 1, appare contrastante con il divieto di discriminazione nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto implica l'esclusione di cittadini che hanno fatto scelte individuali, basate su profonde convinzioni, tutelate dal diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione;

inoltre il parere espresso sul progetto di legge 4233-B dalla I Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni il 22 luglio 2004, ribadendo anche il rilievo reso il 30 ottobre 2003, chiede che i posti riservati ai volontari in ferma prefissata « siano stabiliti in forma percentuale e non nella totalità dei posti annualmente messi a concorso »,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 4233-B.

n. 1. Boato, Deiana, Armando Cossutta, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.